

Doc. 11

Alle origini del sistema fiscale: la definizione di « cosa pubblica »

Il documento che qui si pubblica, proprio perché appartiene a un periodo di poco precedente quello preso in considerazione in questa sezione, il regno di Carlo VII (1422-61), illustra il punto centrale dei conflitti messi in moto dallo sviluppo della fiscalità regia. Jouvanel des Ursins (Parigi, 1410 - Poitiers, 1457), arcivescovo di Reims, in questa lettera al re mette a fuoco l'esistenza di un duplice processo: da un lato, nel corso della guerra dei Cento anni, i donativi e le imposte riscosse dall'autorità centrale hanno perso il carattere di episodicità per divenire un fenomeno costante quanto la guerra stessa. Tali donativi, soprattutto, non vengono più riscossi per il tramite del consenso degli Stati — generali o provinciali —, ma vengono fissati centralmente dal re. Questo, da un altro punto di vista, consente al sovrano di concentrare nelle proprie mani il monopolio del potere fisico e della coercizione. La crescita parallela di potere impositivo e di potere coercitivo non sfuggì certo ai contemporanei, soprattutto come espressione simbolica della potenza sociale del sovrano. Ma è forse più interessante ancora notare come le reazioni di settori dell'élite alla crescita schiacciante del potere della funzione centrale insistano sul carattere « pubblico » del potere medesimo e dell'amministrazione: di qui il carattere polemico con cui vengono usati da Jouvanel des Ursins termini come « cosa pubblica », « patria » e « stato ».

Fonte: Jean Juvénal des Ursins, *Épître au roi Charles VII*, in P. VIOLLET, *Histoire des institutions politiques et administratives de la France*, Paris, 1903, Larose et Forcel, tomo III p. 465.

I vostri predecessori si adeguavano alla consuetudine di convocare i tre Stati, quando dovevano fronteggiare la guerra, per rivolgere richieste ai membri della Chiesa, della nobiltà e del popolo delle città. E vi partecipavano di persona, e vi illustravano espressamente i problemi posti dalla resistenza al nemico, richiedendo il parere dell'assemblea sulla conduzione della guerra, e l'aiuto proporzionato delle persone appartenenti alle diverse condizioni. E voi stesso l'avete sempre fatto fino a che avete visto e saputo che Dio e la Fortuna, che è variabile, vi hanno prestato a tal punto il fianco da farvi ritenere superiore [...] Gli

aiuti ordinari, *disposizioni*, quarti, che voi avete applicato o siete stato costretto ad applicare come imposte ordinarie, non richiedono il consenso degli Stati. E anticamente [...] si poteva ben definire questo regno come « Francia », perché i suoi abitanti si mantenevano in una condizione franca, godevano di franchigie e di libertà d'ogni sorta; ma ora essi sono peggio che servi, [poiché sono] soggetti a taglie arbitrarie [...]. Chi considerasse con attenzione il popolo di questo regno, scoprirebbe che neppure un decimo ha potuto conservare tale condizione. Io non intendo limitare la vostra potenza, ma aumentarla per quanto è in mio potere. Ora, non vi è dubbio che un principe della vostra grandezza può imporre taglie ai propri sudditi, levare *aides* in certi casi, e ciò per difendere il regno e la cosa pubblica; ma lo si deve intendere in modo ragionevole. Perché ciò che è mio non è affatto vostro. Può ben esser vero che vi spetti la sovranità nella giustizia, e a voi vadano i frutti di essa; ma per quanto riguarda il diritto signorile voi non potete reclamare diritti che sui vostri domini, come ogni particolare sui suoi. Al contrario, oggi, non ci si limita a imporre taglie ai sudditi, o a spremerti ben bene, ma si giunge a scorticarli; non si sottraggono loro semplicemente i panni, ma la pelle, la carne, il sangue fino alle ossa [...] È degno di essere privato e spossessato dei propri diritti signorili chi ne abusi a proprio piacimento, e non ne disponga a profitto dei sudditi — Voi siete l'anima della cosa pubblica, e non si dà che l'anima distrugga il corpo, ma piuttosto che questo esaurisca quella. Siate dunque attento a non lasciarvi distruggere l'anima dalla gran quantità di denaro che con gli aiuti tratte dal corpo. Siete voi stesso il capo di tale corpo. E non sarebbe altro che tirannia se in una creatura umana il cervello distruggesse cuore, mani e piedi!

10 Un rapporto contrattuale: il patto federativo

Con questo atto, rogato il 19 febbraio 1473, don Enrique de Guzman, duca di Medina Sidonia, riconosce per legittimi eredi al trono Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia; in cambio chiede e ottiene non solo il riconoscimento del suo potere territoriale, ma anche il maestrazgo dell'ordine di Santiago, al momento usurpato da don Juan Pacheco.

Fonte: Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo XXI, Madrid, 1852, pp. 553-62.

Con il favore di Dio onnipotente, la cui grazia e la cui sincera protezione vengono certamente accordate a coloro che confidano nella sua misericordia e che con l'avanzare della verità combattono per la giustizia contro gli usurpatori, fu indicato ai molto nobili e molto eccellenti Don Ferdinando e Donna Isabella, principi di Castiglia, di León e di Aragona, Re e Regina di Sicilia, per la riparazione e il rimedio degli innumerevoli mali e danni avvenuti e cresciuti da molto tempo a questa parte nei detti regni di Castiglia e di León e nelle signorie a essi pertinenti, a causa della mancanza di buon governo e della dissolutezza della tirannia che ha corrotto gli animi di molti in realtà preposti e obbligati a procurare la fine di lotte tanto aspre [...] sembrò opportuno ai detti signori Principi inviare l'onorato Alfon Lopes de la Quadra, dottore e membro del Consiglio regio, con la facoltà di avviare e concludere un trattato con l'illustre Don Enrique de Guzman, loro cugino [...] con la firma di una federazione e obbligazione perpetua [...].

In primo luogo il Duca presta giuramento ai detti signori quali Principi legittimi eredi e successori dei detti regni [nella seguente forma e tenore]:

Don Ferdinando e Donna Isabella [...] in ragione dell'eredità e legittima successione ai detti regni [...] e alla molto nobile e fedele città di Siviglia, come a tutte le altre città, e borghi, e luoghi e consigli di tali regni, e di ciascuno di essi, e dei cavalieri e degli altri individui, di qualunque stato e condizione essi siano, originari e residenti in detta città di Siviglia e in tutta la provincia di Andalusia; e affinché per Noi e in nome nostro [...] possiate confermare e confermate, tanto alla detta città di Siviglia quanto alle altre città, borghi, luoghi, ai detti cavalieri e individui [...] tutte le loro libertà e privilegi ed esenzioni, usi e costumi, funzioni ed emolumenti e qualsiasi altra dignità che [...] deten-

gano [...] E giurerete e farete giurare, nel nome dell'anima nostra e di ognuno di noi, che faremo, manterremo, conserveremo, confermeremo e approveremo tutto ciò che da voi venga promesso e giurato [...].

Iten che la medesima cosa farà il Duca per ottenere il giuramento della città di Siviglia, secondo il tenore del giuramento sopra esposto.

Iten che con la sua gente e lignaggio seguirà e favorirà veramente e interamente il partito dei detti signori e principi per il compimento della loro giustizia, comportandosi sempre da amico con gli amici, da nemico con i nemici, concedendo ai detti signori di assoldare la gente che sarà necessaria.

E poiché il Duca venera come un padre il signor Arcivescovo di Toledo, si adoperi e sia il suo dono che tutta questa capitolazione, compresa la clausola dell'amicizia con gli amici e dell'inimicizia con i nemici, venga estesa... alla federazione che egli ha appena concluso con il detto signor Arcivescovo.

[...] *Iten* i detti signori Principi promettono [...] di appianare e sopprimere ogni e qualsiasi intenzione litigiosa che in qualunque modo qualsiasi persona o persone possano mostrare e perseguire, allegando titoli o scuse, contro il maggiorascato detenuto e vantato dal Duca. E quando chiunque [...] contrariamente a questo accordo presuma di intentare qualche azione, i detti signori Principi favoriranno il partito del detto Duca con gli stati e le genti in loro possesso, perseguendo il tale o i tali avversari.

[...]

Iten che per quanto riguarda la dignità del *maestrazgo* di Santiago [che] è la principale carica dopo la Corona in questi regni negli ordini cavallereschi [...] che ora viene usurpata dal potere del maestro don Juan Pacheco, senza il consenso di Dio e dell'Ordine, e senza averla ottenuto con il consenso libero e spontaneo dei cavalieri, ai quali veramente spetta il potere di eleggere [...] e che per la maggior parte sono concordi [...] nel volere il detto signor Duca quale maestro di Santiago [...] [i Principi] si offrono di concedere il loro completo favore e aiuto affinché si compia effettivamente la detta elezione.

principato di Catalogna e il regno di Valencia), la forza dell'aristocrazia locale, costituita da modesti caballeros che si sono conquistati il diritto di rappresentanza autonoma accanto ai pochi ricos-hombres, ha condotto, nel corso del secolo xv, a esprimere in forma istituzionale il controllo locale sull'operato regio. Così come la Diputació del General de Catalunya nel vicino principato, il nobile rappresentante della Justicia si presenta qui quale tutore del corpo di norme consuetudinarie che reggono la vita regionale di fronte all'ingerenza regia. Accanto a questa funzione «negativa» di protezione della provincia dal pieno esercizio e dall'estensione delle prerogative regie, il costituzionalismo contrattuale esprime, positivamente, l'esistenza perdurante di «nazionalità» provinciali legate direttamente, attraverso un sistema più o meno operante di esenzioni e di privilegi, all'autorità centrale (doc. a). Pur con minor pathos, anche l'editto di Senlis con cui Luigi XII promette di conservare e salvaguardare il complesso di privilegi nel quale la contea provenzale si identifica, esprime alcuni elementi sostanziali dello stato contrattuale nella sua versione francese. Così, la ratifica delle costituzioni provenzali non richiede il giuramento dell'erede, poiché vi è ormai accordo unanime sulle leggi di successione della Corona: esclusione delle donne e conseguente ascesa al trono del parente maschio più vicino in caso di assenza di un legittimo discendente del sovrano defunto; inoltre, obbligo del sovrano di mantenere l'integrità della fede cristiana nel regno, ma altresì proibizione di alienare frammenti del regno e del patrimonio della Corona (doc. b).

Fonti: a/ HERNANDO DEL PULGAR, *Cronica de los Reyes de Castilla cit., parte II, cap. CL, p. 360*; b/ G. GRIFFITHS, *Representative Government in Western Europe in the Sixteenth Century. Commentary and Documents for the Study of Comparative Constitutional History*, Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 220-22.

a/ Il giuramento di Calatayud (1481)

Come abbiamo detto, il Re partì da Vallalolid per il regno di Aragona con il proposito di riunire nelle cortes Cavalieri, Prelati, Baroni e procuradores delle città e borghi di quel regno perché prestassero giuramento al principe Juan suo figlio come erede al trono di quei regni e signorie [...]. La Regina [...] condusse il Principe suo figlio perché gli si prestasse giuramento in persona, si recò nella città di Calatayud, che si trova nel regno di Aragona, dove fu ricevuta con feste e divertimenti da tutta la popolazione. Subito venne il Re che si trovava a Barcellona, e non appena furono insieme, vennero raggiunti dal Justicia e dal governatore, e da tutti i Prelati, Cavalieri e Baroni e dai Procuratori delle città e dei borghi e da tutti quegli ufficiali che in genere partecipano alle Cortes di quel regno. E un giorno [la domenica 30 maggio] del 1481, nella chiesa di San Pedro di Calatayud, dove per tradizione si tengono le congregazioni e le riunioni generali, alla presenza del Re e della Regina e del principe loro figlio, tutti quei Cavalieri, Baroni, Ufficiali e Procuratori [...] concordemente giurarono di accettare per sovrano il Principe don Juan alla fine dei giorni del Re suo padre. Di converso il Re e la Regina giurarono di conservare i privilegi, usi e costumi come li avevano osservati i sovrani precedenti. In quella riunione fu anche detto dal Re e dalla Regina che, considerate le spese provocate dalle

guerre trascorse, e i bisogni presenti dovuti al mantenimento dello stato regio e in particolare della flotta, era necessario ripartire una somma bastante alla soddisfazione di una parte almeno di tali spese. Udata questa richiesta, i Cavalieri, i Baroni e i Procuratori risposero che secondo le consuetudini osservate nel regno tali aiuti non si potevano concedere finché non si fosse posto rimedio ai conflitti che dividevano numerose persone, e finché non si fosse fatta giustizia, e non per altro. A questa risposta il Re e la Regina chiesero che venisse consegnato l'elenco dei delitti e delle contese per provvedervi con la giustizia; e questo fu consegnato, e [i sovrani] rimasero alcuni giorni a Calatayud a esaminare tali casi.

b/ Una provincia francese ribadisce i suoi privilegi (1498)

Luigi, per grazia di Dio re di Francia, conte di Provenza e Forcalquier e terre vicine, a tutti [...] salute.

Siccome subito dopo il trapasso del fu nostro carissimo signore il re Carlo [...] che Dio assolva, i membri carissimi e amatissimi degli Stati di quel paese e contea hanno deputato e inviato presso di noi i nostri amati e fedeli consiglieri Antoine, vescovo di Digne, Palmedes Forbin, signore di Souliers, maestro Melchion Seguirain, dottore di leggi, e René Ardouin, signore della Mothe, quali loro ambasciatori e procuratori generali, per prestarci il giuramento di fedeltà, omaggio e riconoscenza da parte del detto paese, contea e terre vicine, così come è dovuto e si è tenuti a fare col proprio vero e naturale signore, sovrano e conte di tale paese, contea e terre vicine [...]; e tali ambasciatori e procuratori ci hanno fatto richiesta, per il bene, profitto e utilità nostra e degli Stati di quel paese, di voler mantenere sempre sotto le nostre mani e la nostra corona i detti paesi, contea, terre e signorie, e coloro che in essi abitano e risiedono, senza alienarli, trasportarli, trasferirli, permutarli e smembrarli in mano altrui [...] e anzi congiungerli, unirli e incorporarli inseparabilmente alla nostra corona, e inoltre salvaguardare e conservare i privilegi, le libertà, i contratti, i capitoli di pace, le consuetudini, le leggi e le altre franchigie e modi di vivere che essi detengono, così come hanno fatto i nostri predecessori, e per ultimo nostro padre carissimo signore il re Carlo, che Dio assolva, e rispetto a ciò far loro grazia di lettere patenti: stabiliamo che, considerate le cose sopra elencate, e per il grande e speciale affetto, lealtà e fedeltà usate da sempre verso i re nostri predecessori, conti di tale paese, dai membri di tali Stati, abitanti e sudditi di tali paesi e contee, poiché sono venuti spontaneamente e in obbedienza [...] volendo con questo atto esprimere la nostra predilezione, che essi meritano, e considerare con favore i loro problemi, e adoperarci liberalmente per stimolare e prolungare la loro benevolenza; per tali cause e per altre che a ciò si spingono [...] abbiamo voluto e vogliamo avere e conservare i detti